

## ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36: ISTRUZIONI OPERATIVE

La legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), all'art. 1, commi da 10 a 15, ha previsto per i datori di lavoro che nel biennio 2021-2022 assumono a tempo indeterminato giovani che non hanno compiuto 36 anni o trasformano i contratti degli under 36 a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, il diritto ad un esonero contributivo:

- del 100% dei contributi previdenziali;
- per 36 mesi (48 per le regioni del Sud Italia);
- nel limite massimo di 6.000 euro annui;
- purché il lavoratore non sia già stato assunto a tempo indeterminato in passato con lo stesso datore o con altri.

Requisito fondamentale per il riconoscimento dell'incentivo è che il datore di lavoro **non abbia proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione né proceda nei nove mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi per riduzione di personale** nei confronti di lavoratori **inquadri nella medesima qualifica nella stessa unità produttiva**.



A seguito dell'autorizzazione della Commissione europea, avvenuta con decisione C(2021) 6827 final del **16 settembre 2021**, l'INPS ha emanato in data 7 ottobre 2021 il Messaggio n. 3389 contenente le istruzioni operative per la concreta fruizione dell'incentivo.



La fruizione dell'esonero potrà essere effettuata **a partire dalle competenze di settembre 2021**, e il recupero dei maggiori contributi versati nei mesi scorsi potrà essere effettuato con i flussi Uniemens di competenza settembre, ottobre e novembre 2021.

### **A CHI NON SI APPLICA**

L'esonero non si applica:

- nei confronti della pubblica Amministrazione;
- alle imprese del settore finanziario (con tale definizione si intendono le imprese indicate nella Classificazione NACE/ATECO al settore "K" - Attività finanziarie e assicurative (ATECO da 64.11.00 a 66.30.00));
- per i rapporti di apprendistato;
- per i contratti di lavoro domestico.

## COMPATIBILITA' CON ALTRI INCENTIVI

L'esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con *"altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi"*.

Prendendo a riferimento le forme di incentivo all'assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione alle nuove assunzioni, l'esonero under 36 non è cumulabile con:

- ❶ l'incentivo per l'assunzione di lavoratori disoccupati over 50 o di donne svantaggiate previsto dall'art. 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012;
- ❷ l'incentivo rivolto all'assunzione di donne svantaggiate previsto dall'art. 1, commi da 16 a 19, della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
- ❸ l'incentivo cd. "Decontribuzione Sud", previsto dal DL n. 104/2020 ed esteso al 2021 dalla Legge di Bilancio 2021.



In attesa della possibilità di fruire dell'esonero in trattazione, è possibile che un datore di lavoro abbia applicato al lavoratore l'incentivo nella misura del 50% previsto dalla Legge n. 205/2017 ovvero la "Decontribuzione Sud".

Ricorrendo tali casistiche e, ovviamente, i requisiti che consentono al datore di lavoro di accedere all'esonero al 100% previsto dall'art. 1, commi 10-15 della Legge n. 178/2020, l'INPS consente di accedere al nuovo incentivo previa restituzione delle quote di esonero al 50% ovvero di "Decontribuzione Sud" fruite per il lavoratore in questione.



L'incentivo è autorizzato, ad oggi, **limitatamente all'anno 2021**. L'applicazione dell'esonero per le assunzioni che avverranno nel 2022 è pertanto **subordinato ad una nuova autorizzazione della Commissione Europea**.

